

**SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA VALDERA**

**Pontedera - Provincia di Pisa**

**COPIA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA ASSEMBLEA DEI SOCI**

**Delibera Numero 26 del 16 dicembre 2013**

**OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE COORDINATA DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI INTEGRATI CON DELEGA SPECIFICA ALL'AZIENDA USL 5 AI SENSI DELLA LEGGE N. 328 DEL 08/11/2000 e L.R. 41 DEL 24/02/2005**

L'anno duemilatredici, il giorno 16 dicembre 2013, alle ore 16.30, nella Sala Consiliare del Comune di Pontedera, si è riunita l'Assemblea dei soci della Società della Salute della Valdera.

All'appello risultano presenti:

Matteo Franconi	Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Pontedera
delegato inoltre da Gabriele Latini	Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Palaia
Isa Garosi	Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Buti
Alessandra Marianelli	Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Capannoli
Corrado Guidi	Sindaco del Comune di Bientina
Matteo Cartacci	Assessore alle Politiche Sociali Comune di Lari
Tamara Iacoponi	Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Ponsacco
Ilaria Parrella	Sindaco del Comune di S. Maria a Monte
Francesco San Giovanni	Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Calcinaia

Laura Guerrini delegata dal Direttore Generale Azienda Usl 5 di Pisa Rocco Donato Damone

Risultano invece assenti i rappresentanti dei seguenti enti:

Comune di Chianni  
Comune di Terricciola  
Comune di Casciana Terme  
Comune di Lajatico  
Comune di Peccioli  
Comune di Crespina

## L'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE

**Premesso** che a seguito dell'entrata in vigore della L.R.T. n. 60/2008 che ha modificato la L.R.T. n. 40/2005 si è provveduto, con deliberazione della Giunta della Società della Salute della Valdera n. 40 del 03.12.09, ad adeguare lo statuto e la convenzione degli enti aderenti al Consorzio Società della Salute alle nuove previsioni normative;

**Premesso** che in data 10 marzo 2010 si è proceduto pertanto alla sottoscrizione in forma pubblica amministrativa della "convenzione fra gli enti aderenti al consorzio pubblico della Società della Salute Valdera" e alla sottoscrizione dello Statuto;

**Premesso** che in data 30 ottobre dell'anno 2008 si era costituita l'Unione dei Comuni della Valdera con la finalità di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni aderenti;

**Premesso** che l'art. 4 dello statuto della Società della Salute della Valdera prevede che quest'ultima gestisca unitariamente, per i soggetti aderenti, le attività di cui alla lettera c) (ossia "*organizzazione e gestione delle attività socio - sanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all'art 3 septies, comma 3, del decreto delegato*") e alla lettera d) (ossia "*organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi degli indirizzi contenuti nel piano sanitario e sociale integrato regionale e di ogni altra prestazione sociale che gli enti vorranno assegnare al consorzio con il contratto di servizio*") tramite convenzione con l'Azienda Usl 5 di Pisa;

**Considerato** che è necessario che nella convenzione siano individuati i fini da realizzare, le forme di raccordo e di consultazione degli enti nonché le forme di raccordo circa l'esercizio delle rispettive competenze di programmazione e gestionali, i rapporti finanziari, nonché ogni ulteriore aspetto concernente gli obblighi dei vari contraenti ed i relativi controlli ai fini del funzionale esercizio delle attività e servizi in materia di assistenza sociale;

**Richiamata** la deliberazione dell'Assemblea dei soci della SdS Valdera n. 1 del 10.01.2011 con la quale veniva approvata la convenzione per la gestione tramite l'Azienda USL 5 di Pisa delle attività e dei servizi sociali e socio- sanitari integrati;

**Considerato** inoltre che la suddetta convenzione fissava una data di scadenza al 31.12.2013;

**Visto** lo schema di convenzione predisposto dal Direttore della Società della Salute d'intesa con i competenti servizi dell'Azienda USL 5 e dell'Unione Valdera, Allegato A al presente atto;

**Considerato** inoltre che lo schema suddetto potrà subire delle variazioni in ordine alla individuazione dei soggetti sottoscrittori alla luce delle intervenute leggi regionali che

hanno disposto fusioni tra alcuni comuni della valdera a partire dalla data del 01.01.2014, e vista la difficoltà per vari comuni di procedere all'approvazione della convenzione entro la fine dell'anno;

**Preso atto** che la suddetta convenzione impegna gli enti contraenti fino al 31/12/2016;

**Considerato** che gli enti sottoscrittori si impegnano a realizzare un sistema integrato di interventi e servizi sociali al fine di assicurare una risposta unitaria alle esigenze di salute della persona, indipendentemente dal soggetto gestore;

**Precisato** che la suddetta convenzione potrà essere integrata e/o modificata a seguito di variazioni normative e/o indirizzi regionali;

**Ritenuto** di delegare alla firma della convenzione il Presidente della Società della Salute, Avv. Simone Millozzi;

**Visto** l'art. 31 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

**Vista** la Legge regionale n. 40/2005 e ss. mm.

**Visto** il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica espresso, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, in data 13 dicembre 2013, dal Direttore del Consorzio, cui è demandata la competenza del servizio proponente:

*“Parere favorevole in linea tecnica”;*

Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese

#### DELIBERA

1. di approvare lo schema di “convenzione per la gestione coordinata dei servizi sociali e socio-sanitari integrati con delega specifica all'azienda usl 5 ai sensi della legge n. 328 del 08/11/2000 e l.r. 41 del 24/02/2005” (allegato A);

2. di delegare alla firma della convenzione il Presidente della Società della Salute, Avv. Simone Millozzi;

3. di dare mandato al Direttore della Società della Salute di provvedere ad effettuare gli adempimenti conseguenti;

4. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal comma 1 dall'art. 49 comma del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

5. di dare atto che il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione all'albo pretorio del comune di Pontedera, comune in cui ha sede il consorzio, per 15 giorni consecutivi, secondo quanto disposto dall'art. 124, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Il presente atto è immediatamente eseguibile secondo le previsioni dell'art.134, comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267, al fine di rendere più incisiva l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento.

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to Simone Millozzi

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
F.to Patrizia Salvadori

## **ALLEGATO A**

### **CONVENZIONE PER LA GESTIONE COORDINATA DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI INTEGRATI CON DELEGA SPECIFICA ALL'AZIENDA USL 5 AI SENSI DELLA LEGGE N. 328 DEL 08/11/2000 e L.R. 41 DEL 24/02/2005**

L'anno \_\_\_\_\_, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Pontedera e precisamente nella Residenza Municipale.

#### **CONSIDERATA**

La necessità di stipulare una convenzione tra la Società della Salute della Valdera, i Comuni della Valdera, l'Unione dei Comuni della Valdera e l'Azienda USL **5**, per la gestione delle attività e dei servizi sociali di competenza dei Comuni stessi, tesa a facilitare la gestione coordinata dei servizi, in un sistema integrato socio - assistenziale e socio - sanitario

#### **RICHIAMATE**

- La Legge Costituzionale 3/2001 di modifica del Titolo V della Costituzione con cui si attribuiscono ai Comuni le funzioni amministrative salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;
- La legge 833/78 istitutiva del servizio sanitario nazionale, la legge 111/91 nonché il Decreto Legislativo 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- I D.Lgs. n° 112/98 e 267/00 che attribuiscono ai Comuni la titolarità delle funzioni nel settore dei servizi sociali;
- La Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, n. 328 del 8 novembre 2000;
- L.R. n.40/2005, Disciplina del servizio sanitario regionale e successive modifiche e integrazioni;
- L.R. n. 41/2005 Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale;
- L'art. 35, comma 2, della suddetta L. 41/05, che prevede la possibilità di delegare alla Azienda Unità Sanitaria Locale i servizi sociali di competenza dei comuni mediante apposita convenzione;

- Il Piano Sociale Integrato Regionale 2007-2010;
- Il Piano Sanitario Regionale 2008-2010;

### **PREMESSO**

- Che l'art. 6 della L. 328/00 attribuisce ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative concernente gli interventi sociali a livello locale e il concorso alla programmazione regionale;
- Che in data 11 novembre 2004 è stato istituito il Consorzio pubblico denominato "Società della Salute della Valdera" di cui fanno parte i comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Cascina Terme, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S.Maria a Monte, Terricola, e l'Azienda Sanitaria Locale n.5;
- Che, in data 10 marzo 2010 è stato sottoscritto lo statuto e la convenzione fra i gli stessi enti, modificati ai sensi dell'art.71 bis e ss. della L.R. 40/2005 e smi per l'esercizio delle attività sanitarie territoriali, socio sanitarie e sociali integrate.
- Che in data 30 ottobre dell'anno 2008 si è costituita l'Unione dei Comuni della Valdera con la finalità di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni aderenti;
- Che l'art. 4 dello statuto della Società della Salute della Valdera prevede che quest'ultima gestisca unitariamente, per i soggetti aderenti, le attività di cui alla lettera c) (ossia "*organizzazione e gestione delle attività socio - sanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all'art 3 septies, comma 3, del decreto delegato*") e alla lettera d) (ossia "*organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi degli indirizzi contenuti nel piano sanitario e sociale integrato regionale e di ogni altra prestazione sociale che gli enti vorranno assegnare al consorzio con il contratto di servizio*") tramite convenzione con l'Azienda Usl 5 di Pisa.
- Che nella convenzione debbono essere individuati i fini da realizzare, le forme di raccordo e di consultazione degli enti nonché le forme di raccordo circa l'esercizio delle rispettive competenze di programmazione e gestionali, i rapporti finanziari, nonché ogni ulteriore aspetto concernente gli obblighi dei vari contraenti ed i relativi controlli ai fini del funzionale esercizio delle attività e servizi in materia di assistenza sociale;

- Che nella materia dell'assistenza sociale di cui i Comuni hanno la titolarità, preso atto della scelta di gestione associata tramite l'Unione effettuata da 14 comuni della zona (escluso il comune di Crespina), resta salva ed impregiudicata la competenza dell'Unione e del comune di Crespina per l'esercizio di attività e servizi concernenti le funzioni amministrative che non risultino compresi nell'ambito della convenzione ovvero che riguardino specificità territoriali degli enti medesimi, ;
- Che gli enti sottoscrittori si impegnano a realizzare un sistema integrato di interventi e servizi sociali al fine di assicurare una risposta unitaria alle esigenze di salute della persona, indipendentemente dal soggetto gestore;

#### TRA

I Comuni di:

Bientina, rappresentato dal \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, che agisce in nome e per conto dell'ente – C.F. 00188060503

Buti, rappresentato dal \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, che agisce in nome e per conto dell'ente – C.F. 00162600506

Calcinaia, rappresentato dal \_\_\_\_\_ nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, che agisce in nome e per conto dell'ente – C.F. 00357960509

Casciana Terme, rappresentato dal \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, che agisce in nome e per conto dell'ente – C.F. 0013843059

Capannoli, rappresentato dal \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, che agisce in nome e per conto dell'ente – C.F. 00172440505

Chianni, rappresentato \_\_\_\_\_ nata a \_\_\_\_\_, che agisce in nome e per conto dell'ente – C.F. 00350770509

Crespina, rappresentato \_\_\_\_\_ nata a \_\_\_\_\_, che agisce in nome e per conto dell'ente – C.F. 00415370501

Lajatico, rappresentato dal \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, che agisce in nome e per conto dell'ente – C.F. 003320160500

Lari, rappresentato dal \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, che agisce in nome e per conto dell'ente – C.F. 00350160503

Palaia, rappresentato dal \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, che agisce in nome e per conto dell'ente – C.F. 00373580505

Peccioli, rappresentato dal Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, che agisce in nome e per conto dell'ente – C.F. 00201900503

Ponsacco, rappresentato dal \_\_\_\_\_ nata a \_\_\_\_\_, che agisce in nome e per conto dell'ente – C.F. 00141490508

Pontedera, rappresentato \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, che agisce in nome e per conto dell'ente – C.F. 00353170509

S. Maria a Monte, rappresentato dal \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, che agisce in nome e per conto dell'ente – C.F. 00159440502

Terricciola, rappresentato dal \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, che agisce in nome e per conto dell'ente – C.F. 00286650502

**E**

la ASL 5 di Pisa, nella persona del Direttore Generale \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, che agisce in nome e per conto dell'ente – C.F. 01311020505

**E**



L'Unione Valdera, nella persona \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, che agisce in nome e per conto dell'Ente C.F. 01897660500

**E**

la Società della Salute della Valdera, nella persona del \_\_\_\_\_ nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, che agisce in nome e per conto dell'ente – C.F. 90035880500

Si stipula la seguente convenzione che ha come fine la gestione tramite l'Azienda USL di parte degli interventi socio - assistenziali di competenza del comune in attuazione della Legge 328/00 e L.R. 40/05.

#### **ART. 1 – FINALITA'**

La presente convenzione ha come finalità:

- a) La delega alla Azienda USL della gestione delle attività e dei servizi socio-assistenziali così come specificati nel successivo art. 2;

#### **ART. 2 – ATTIVITA' E SERVIZI**

La presente convenzione concerne le attività socio – assistenziali e di integrazione socio – sanitaria individuate nell'ambito di quanto previsto al titolo IV (Integrazione socio-sanitaria) e al titolo V (Politiche sociali integrate) della L.R.41/05, come di seguito dettagliate.

Sono delegate alla Azienda Usl 5 le attività afferenti agli ambiti di intervento di seguito individuati allo scopo di consentire a ciascun cittadino di accedere alle prestazioni, anche di tipo economico ed ai servizi destinati a concorrere alla rimozione e al superamento delle situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della vita e volti al sostegno dell'autonomia e alla facilitazione dell'integrazione sociale:

- **Valutazione e ammissione alle proposte d'intervento riguardanti l'assistenza economica**, di carattere continuativo, straordinario o urgente a persone o nuclei familiari in stato di bisogno;
- **Programmi e progetti a carattere educativo**, di socializzazione e con particolare attenzione alle situazioni e fasce di età infantili e adolescenziali

giovanili, a rischio di marginalità ed emarginazione, rivolti al singolo, alle famiglie e al gruppo di appartenenza per prevenire e rimuovere situazioni di crisi familiare e di disadattamento; attività di socializzazione per soggetti portatori di handicap;

- **Interventi di pronta accoglienza** per minori in stato di abbandono e adulti in difficoltà (compresi i casi di violenza e maltrattamento).
- **Interventi particolari a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e attività connesse a provvedimenti dell'autorità giudiziaria** in materia civile, amministrativa e penale (affidi, adozioni, etc.);
- **Organizzazione e gestione del centro affidi;**
- **Interventi di aiuto personale:** ai sensi dell'art. 9 della L. 104/92, interventi diretti a soggetti in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale non superabile con protesi o ausili tecnici o altre forme di sostegno, finalizzati a permettere lo svolgimento delle attività quotidiane, il mantenimento del soggetto nel proprio ambiente di vita al superamento di stati di isolamento;
- **Interventi socio-terapeutici:**
  - l'inserimento socio –riabilitativo in ambiente lavorativo di cittadini in situazioni di disagio, di emarginazione, di ridotte capacità lavorative anche con corresponsione di una minima contribuzione mensile;
  - attuazione di inserimenti per adolescenti a rischio, soggetti disabili o con problematiche psico – fisiche, soggetti con problematiche di dipendenza per i quali l'inserimento lavorativo sia previsto durante o al termine del trattamento terapeutico, soggetti già istituzionalizzati o in regime di semilibertà;
  - attuazione di inserimenti di persone con gravi disabilità.
- **Interventi di sollievo, aiuto e sostegno alle famiglie** impegnate in attività di cura e assistenza di persone disabili, di persone con problemi di salute mentale, di anziani e di minori in affidamento.
- **Servizi semiresidenziali e servizi residenziali:**
  - prestazioni di assistenza sociale, educativo/riabilitativa, di animazione e di socializzazione all'interno delle strutture residenziali e semiresidenziali;
  - stipula delle convenzioni con strutture gestite da terzi per le attività a carattere sociale, nonché stipula di convenzioni per la gestione di servizi sociali ed educativi;

- gestione di centri diurni per portatori di handicap per rendere possibile una vita di relazione a soggetti con handicap grave o medio – grave che abbiano assolto all'obbligo scolastico e per adulti le cui verificate potenzialità residue non consentono idonee forme di integrazione lavorativa o altre soluzioni alternative;
  - Organizzazione e gestione di Centri Diurni per anziani non autosufficienti;
  - Ricovero di anziani presso Residenze Sanitarie Assistenziali a gestione diretta e Istituti convenzionati;
  - Ricoveri di anziani presso Residenze Sociali Assistite;
  - Ricovero di portatori di handicap in strutture socio assistenziali;
  - Ricovero di minori in strutture socio assistenziali.
- **Interventi a favore dei portatori di handicap:**
- azioni a favore dei disabili tese a rimuovere gli ostacoli di tipo culturale, strutturale per il raggiungimento di ogni possibile livello di autonomia.
  - Attività di assistenza educativa svolta al domicilio degli utenti e nelle strutture aziendali;
  - Predisposizione di mezzi, sussidi didattici, nonché ausili personalizzati sulla base del progetto educativo predisposto dal Gruppo Operativo Interdisciplinare Funzionale – Gruppo Operativo Multidisciplinare, avvalendosi anche del Laboratorio Ausili e Documentazione;
  - Attivazione delle risorse territoriali finalizzata alle attività di preformazione e di inserimento lavorativo per soggetti portatori di handicap per i quali compete al GOM la predisposizione ed attuazione dei programmi di inserimento collegati ai progetti terapeutici e riabilitativi personalizzati.
  - Attività di collegamento con la Provincia per garantire l'immissione nella formazione professionale dei soggetti che hanno concluso i corsi di preformazione;
  - Assistenza specialistica agli alunni portatori di handicap.
- **Interventi a favore degli anziani:**
- Le azioni a favore della popolazione anziana sono rivolte fondamentalmente a valorizzare la persona ed a favorire opportunità di reperimento delle risposte adatte a specifici bisogni. Gli interventi devono determinare condizioni per

prevenire la non autosufficienza, mantenere gli anziani nelle famiglie e nel tessuto sociale, assicurare il rispetto dei diritti delle persone. Gli interventi devono corrispondere ai criteri definiti dell'Unità di Valutazione Multidimensionale;

- Organizzazione e gestione dell'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) per anziani non autosufficienti;
- Affidamento familiare ed eterofamiliare;
- Telesoccorso
- **Valutazione e promozione di percorsi socio assistenziali, attivazione di servizi in favore degli anziani autosufficienti.**
- **Interventi personalizzati su progetti individuali finalizzati all'inclusione sociale di soggetti appartenenti a fasce deboli (P.I.S.R. – R.T. 2007/2010);**
- **Trasporti sociali.**
- **Osservatorio sui bisogni** e sulle politiche sociali attraverso il sistema informativo.

Secondo quanto previsto dal titolo IV° “Integrazione socio – sanitaria” della L.R. n.41/05, le attività ed i servizi socio – assistenziali, con elevato grado di integrazione sanitaria, sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e di mantenimento delle autonomie personali, di inserimento sociale e di miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato. Ai sensi dell'art.3 septies del D. Lgs.502/92 e del DPCM 14 febbraio 2001, le prestazioni socio sanitarie, sono assicurate mediante il concorso delle Aziende Sanitarie Locali e dei Comuni, e si sostanziano nell'erogazione integrata delle prestazioni sanitarie e sociali necessarie a garantire una risposta unitaria e globale ai bisogni di salute.

Le aree interessate al concorso di cui sopra, riguardano le attività di integrazione:

- 3.1. per il recupero e la rieducazione funzionale dei disabili;
- 3.2. per la tutela della salute mentale;
- 3.3. per la prevenzione delle dipendenze e per l'assistenza ai tossicodipendenti ed alcolisti;
- 3.4. alla prevenzione per la salute della donna, la procreazione responsabile e la tutela della maternità e dell'infanzia;
- 3.5. per la tutela della salute degli anziani.

E' fatta salva, previa integrazione e modifica del presente atto, la possibilità di prevedere la delega di ulteriori attività.

L'Unione Valdera gestisce altri servizi individuati negli atti di programmazione della zona. Tutte le attività ed i servizi sono realizzati in un'ottica di collaborazione ed integrazione tra l'Azienda USL, i Comuni e l'Unione dei Comuni della Valdera.

### **ART. 3 – SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE**

1. La gestione delle attività e dei servizi di cui al precedente art. 2 è esercitato dall'Azienda USL 5 attraverso il servizio di assistenza sociale.
2. Il servizio di assistenza sociale in ambito zonale è organizzato in conformità alle disposizioni normative formulate dalla regione Toscana. Eventuali modifiche nell'assetto e nei criteri operativi rispetto all'organizzazione oggi esistente sono presentate alla Giunta esecutiva o alla Assemblea dei soci della Società della Salute della Valdera prima della loro attuazione.
3. Nell'ambito della delega di cui al presente atto il servizio di assistenza sociale della zona presta la propria attività professionale anche a favore degli interventi che sono in capo ai comuni e all'Unione Valdera.

### **ART. 4 – MODALITA' E PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' E DEI SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA.**

- L'Azienda USL 5 provvede ad assicurare le funzioni richieste attraverso la propria autonomia organizzativa e nel rispetto degli indirizzi, degli obiettivi e delle modalità indicati nei documenti di programmazione e nei documenti attuativi ed in generale delle linee dettate dalla Assemblea dei soci della Società della Salute della Valdera o, per essa, dalla Giunta.
- L'Azienda USL 5 adotta, in coordinamento con la Società della Salute Valdera, sistemi di monitoraggio e controllo dell'andamento delle attività e dei progetti attribuiti. Fatti salvi i documenti da predisporre obbligatoriamente di cui al successivo comma 5, la Società della Salute può comunque richiedere in corso d'anno alla Azienda USL la redazione di un documento di sintesi delle attività svolte e dei costi sostenuti al fine di verificare e monitorare l'andamento della gestione.
- L'Azienda USL 5 predispone annualmente
  - il bilancio di previsione delle attività socio-sanitarie delegate

- un documento di monitoraggio da presentarsi entro il 30/09 di ogni anno nel quale si relaziona sulle attività realizzate, sui costi sostenuti e lo stato di avanzamento dei progetti/attività, l'indicazione degli scostamenti rispetto alle previsioni iniziali e una stima dei costi previsti al 31 dicembre.
- il bilancio consuntivo delle attività socio-sanitarie delegate.

Tali documenti sono posti all'approvazione della Assemblea dei soci della Società della Salute.

#### **ART. 5 – REGOLAMENTAZIONE DELLE FUNZIONI E INDIRIZZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI**

1. Nello svolgimento delle funzioni ed attività delegate, l'Azienda USL n. 5 di Pisa si attiene alle previsioni del Piano Integrato di Salute della Zona Valdera, a quanto stabilito nei documenti attuativi del Piano ed al regolamento unitario dei servizi sociali e socio-sanitari, nonché a quanto previsto da altri eventuali e successivi atti di indirizzo adottati dalla Assemblea dei soci della Società della salute.

#### **ART. 6 – MODALITA' DI COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO TRA COMUNI, USL, UNIONE E SOCIETA' DELLA SALUTE**

- Il coordinamento organizzativo tra comuni, Azienda USL, Unione dei Comuni e Società della Salute è assicurato attraverso gli organismi tecnici della Società della Salute che svolgono in particolare funzioni di verifica sulla realizzazione degli obiettivi e sul rispetto delle direttive.

#### **ART. 7 – RAPPORTI FINANZIARI**

1. Come previsto dall'art. 10 della Convenzione tra gli enti aderenti alla Società della Salute della Valdera, sottoscritta in data 10 marzo 2010, ciascun comune si impegna a stanziare nel proprio bilancio annuale e a versare alla Società della Salute della Valdera la somma determinata sulla base di una quota capitaria prevista nel bilancio di previsione della Società della Salute e calcolata sulla base dei cittadini residenti.
2. I Comuni provvedono a liquidare alla Società della Salute Valdera le somme previste in due rate di eguale importo con scadenza rispettivamente al 30 aprile e al 30 novembre di ciascun anno.
3. In caso di ritardato pagamento rispetto ai termini fissati dal presente articolo, il Direttore della Società della Salute provvederà a segnalare l'inadempienza all'ente

interessato; decorsi trenta giorni dalla segnalazione, alle somme dovute saranno applicati interessi moratori pari allo 0,5% mensile, con decorrenza dalla data originaria di scadenza della rata. In caso di protrarsi dell'inadempienza, potrà procedersi anche alla sospensione dei servizi.

4. La Società della Salute Valdera provvede per ogni esercizio a trasferire all'Azienda USL 5 Zona Valdera le somme necessarie per lo svolgimento dei servizi ad essa delegati, come determinate nel Bilancio annuale di previsione delle Società della Salute della Valdera alla voce ("Acquisti di servizi socio-sanitari da pubblico"). Il trasferimento avviene per successivi stati di avanzamento delle attività. Nell'anno di riferimento della gestione viene erogato non meno del 90% della spesa prevista. Il saldo finale residuo viene corrisposto all'atto dell'approvazione del Bilancio consuntivo della Società della Salute Valdera per l'esercizio di riferimento.
5. La Società della Salute provvede altresì a trasferire all'Unione Valdera le somme necessarie allo svolgimento dei servizi ad essa demandati nell'ambito del PIS della Valdera.
6. La Società della Salute Valdera trasferisce inoltre alla Azienda USL 5 i fondi regionali specificamente destinati al progetto per l'Assistenza continua alla persona non autosufficiente nonché qualsiasi altro finanziamento finalizzato alla realizzazione di progetti/servizi rientranti tra quelli delegati in base alla presente convenzione.
7. Qualora la gestione evidenzii un disavanzo tendenziale rispetto al Programma annuale approvato, l'Azienda USL 5 provvede tempestivamente a richiedere una convocazione straordinaria della Assemblea dei soci della Società della Salute per valutare i necessari interventi correttivi, sia dal lato dei costi che dei ricavi.
8. Nel caso in cui si evidenzino situazioni di ritardo nei pagamenti da parte dell'Azienda USL 5 o dell'Unione Valdera nei confronti dei soggetti affidatari dei servizi, le stesse sono tenute a rappresentare alla Società della Salute della Valdera le problematiche esistenti al fine di individuare congiuntamente le soluzioni opportune. Qualora il ritardo nei pagamenti sia dovuto al ritardo nei trasferimenti da parte della Società della Salute della Valdera (e quindi al ritardo nei trasferimenti comunali e regionali alla Società della Salute della Valdera), il contraddittorio sarà indirizzato nei confronti dell'ente inadempiente.

## **ART. 8 – BENI**

1. Sono messi a disposizione della gestione associata i beni e le strutture attualmente destinate ai servizi sociali, nei limiti delle effettive necessità del servizio. L'assegnazione di ulteriori e la dismissione di quelli già in assegnazione è soggetta al previo parere vincolante della Assemblea dei soci della Società della Salute.

## **ART. 9 - VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE**

1. La Società della Salute, attraverso la Direzione e il suo staff, ha il compito di dare l'impulso all'attuazione della presente convenzione e a tal fine ha facoltà di richiedere agli enti contraenti tutti i documenti ritenuti utili allo svolgimento dei propri compiti, nonché di richiedere chiarimenti, verbali o scritti, circa determinate situazioni problematiche o indeterminate.
2. I contraenti possono autonomamente avanzare alla Società della Salute, che è tenuta ad effettuare i necessari accertamenti in ordine a quanto denunciato, proprie osservazioni in ordine al mancato rispetto di clausole e disposizioni della presente convenzione da parte di altri soggetti aderenti.
3. Qualora, dall'azione svolta per propria iniziativa o su impulso di altri soggetti contraenti, vengano individuate situazioni di inadempienza e queste non risultino eliminabili mediante semplice segnalazione dell'ente interessato, la Società della Salute, ove ne ravvisi gli estremi, assegna un termine perentorio all'ente interessato per eliminare l'inadempienza. In caso di ulteriore inadempienza si ricorre all'arbitrato di cui al successivo articolo 10.

## **ART. 10 – ARBITRATO**

1. Le parti concordano ed accettano, ai sensi dell'articolo 806 e seguenti del codice di procedura civile, di deferire ad un collegio arbitrale composto dai relativi rappresentanti le controversie nascenti dalla convenzione medesima.

## **ART. 11 – DURATA**

2. La presente convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2016.



## ART. 12 – NORME DI COORDINAMENTO E FINALI

1. La sottoscrizione della presente convenzione non esclude per il Comune e l'Unione Valdera la possibilità di svolgere in proprio attività complementari ed integrative nell'ambito delle funzioni delegate, purché nel rispetto degli indirizzi qui espressi ed in maniera coordinata rispetto all'attività svolta dall'Azienda in base alla delega.
2. La presente convenzione potrà subire integrazioni e/o modifiche a seguito di variazioni normative e/o indirizzi regionali.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Rappresentante del Comune di:

Bientina \_\_\_\_\_

Buti \_\_\_\_\_

Calcinaia \_\_\_\_\_

Capannoli \_\_\_\_\_

Casciana T. \_\_\_\_\_

Chianni \_\_\_\_\_

Crespina \_\_\_\_\_

Lajatico \_\_\_\_\_

Lari \_\_\_\_\_

Palaia \_\_\_\_\_

Peccioli \_\_\_\_\_

Ponsacco \_\_\_\_\_

Pontedera \_\_\_\_\_

S. Maria a M. \_\_\_\_\_

Terricciola \_\_\_\_\_

Il Direttore Generale della

Azienda USL 5

\_\_\_\_\_

Il Presidente Unione Valdera

\_\_\_\_\_

Il Presidente della Società della

Salute della Valdera

\_\_\_\_\_

Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte, Terricciola e Azienda USL n.5

**CONSORZIO PUBBLICO DI FUNZIONI**

**ZONA VALDERA**

Provincia di Pisa

**OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE: CONVENZIONE PER LA GESTIONE COORDINATA DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI INTEGRATI CON DELEGA SPECIFICA ALL'AZIENDA USL 5 AI SENSI DELLA LEGGE N. 328 DEL 08/11/2000 e L.R. 41 DEL 24/02/2005**

Si esprime parere favorevole in linea tecnica sul provvedimento in oggetto specificato, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00.

Si attesta altresì che il provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile, non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata a carico del Consorzio.

Pontedera, 13 dicembre 2013

IL DIRETTORE  
F.to Patrizia Salvadori

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)**

*Il sottoscritto CERTIFICA che, giusta relazione del Messo Comunale, la suesposta deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio del Comune il \_\_\_\_\_*

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
F.to Patrizia Salvadori

---

*La presente copia è conforme all'originale depositato presso la Società della Salute della Valdera – Pontedera, Via Fantozzi 14 -, in carta libera per uso amministrativo.*

Pontedera, lì \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE DELLA SDS VALDERA

Patrizia Salvadori